

PRESENTAZIONE

In relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, risulta quanto mai necessario seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione.

Infatti, nel corso di oltre trentacinque anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività legislativa, programmatrice e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che ha portato ad esprimere una propria cultura di governo che senz'altro costituisce un patrimonio storicamente acquisito, da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall'Unione Europea.

Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un affresco in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur nell'osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.

Pertanto l'ISTISS con il presente numero inaugura uno specifico spazio dedicato alla illustrazione e commento (per gli atti più importanti e significativi) della legislazione e degli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel d.lgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più mirati in rapporto alle realizzazioni delle politiche sociali e di welfare.

La fonte primaria per la redazione del Panorama legislativo di politiche sociali è data sia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di amministrazione.

La cadenza del Panorama legislativo di politica sociale avrà una frequenza quindicinale.

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 15 maggio 2008

BILANCIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE COMUNICATO

Conto riassuntivo del tesoro al 29 febbraio 2008 situazione del bilancio dello stato (GU n. 110 del 12-5-2008 - Suppl. Straordinario)

SANITA

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, sul documento concernente «Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale». (Repertorio atti n. 43/CU del 20 marzo 2008). (GU n. 102 del 2-5-2008 - Suppl. Ordinario n.111)

Note

* Il Piano sanitario nazionale per il triennio 2006-2008, il quale individua, quali obiettivi prioritari per la tutela della salute mentale, l'implementazione della qualita' dei servizi, il miglioramento dell'adesione alle cure, l'attivazione di programmi di individuazione precoce delle psicosi schizofreniche, l'appropriatezza di utilizzo delle strutture residenziali, la continuita' di presa in carico fra servizi per l'eta' evolutiva e servizi per adulti, l'attivazione di interventi nelle carceri e negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), l'implementazione di programmi di contrasto allo stigma nei confronti delle patologie mentali, la realizzazione del Sistema informativo nazionale per la salute mentale;

* Viene pertanto sancito il presente accordo relativo alla salute mentale» di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente atto.

NB:

Considerata la complessità del documento, si riporta l'indice dello stesso, rinviando alla lettura integrata dello stesso

I N D I C E

Parte Prima: Introduzione, analisi e visione strategica pag. 125

Parte Seconda: Priorita' strategiche nello sviluppo dei servizi pag. 132

1. Linee di sviluppo dei dipartimenti di salute mentale pag. 132
 - A. Situazione attuale e prospettive pag. 132
 - B. Percorsi di cura e nuovi LEA per la salute mentale pag. 135
 - C. Indirizzi operativi per le aziende sanitarie pag. 136
 - D. Sostegno abitativo: residenzialita' e domiciliarita pag. 138
 - E. Inclusione sociale e lavorativa pag. 139
 - F. Concertazione locale e partecipazione pag. 140
 - G. Sistema informativo nazionale per la salute mentale pag. 141
2. Infanzia ed adolescenza pag. 142
3. Carcere ed OPG pag. 147
4. Multiculturalita pag. 149
5. Formazione e ricerca pag. 151

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto 29.4.08 - Modifica del decreto 18 marzo 2008, concernente i parametri tecnici per la trasmissione telematica delle ricette. (GU n. 109 del 10-5-2008)

STATISTICA

CIPE

Deliberazione 21.12.07 - Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010. (Deliberazione n. 146/2007). (GU n. 111 del 13-5-2008 - Suppl. Ordinario n.123)



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali Regionali effettivamente pervenuti al 13 maggio 2008 , arretrati compresi

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

VENETO

DGR 8.4.08, n. 870 Residenzialità extraospedaliera per anziani non autosufficienti e disabili accolti nei Centri di Servizio residenziali. Anno 2008 (BUR n. 38 del 6.5.08)

Note

- Il Consiglio Regionale con la Legge regionale n°1 del 27 febbraio 2008 "Legge Finanziaria per l'esercizio 2008" art. 3, ha previsto l'istituzione del Fondo Regionale per la non autosufficienza allo scopo di ampliare ed implementare il sistema regionale di assistenza

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

- ... persone non autosufficienti e di tutela delle loro famiglie, di garantire le prestazioni attraverso la realizzazione di progetti e non autosufficienti, nonché di erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali e socio-sanitarie commisurate alla gravità del bisogno.
- Nel fondo confluiscono tutte le risorse destinate alla assistenza residenziale, semi-residenziali e domiciliare delle persone anziane e disabili:
 - Fondo per la non autosufficienza - concorso regionale alla spesa per l'assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti presso i Centri di Servizio residenziali ad intensità sanitaria minima/ridotta e media e da riconversione ospedaliera p 429.000.000,00;
 - Fondo per la non autosufficienza - concorso regionale alla spesa per l'assistenza riabilitativa semi-residenziale per anziani non autosufficienti presso i Centri Diurni p 6.000.000,00;
 - Fondo per la non autosufficienza - concorso regionale alle spesa per assistenza riabilitativa residenziale di disabili e per altra assistenza riabilitativa estensiva p 46.000.000,00.

* Con il presente provvedimento, pertanto, si provvede a determinare per l'anno 2008 il valore della quota di rilievo sanitario che le Aziende ULSS devono riconoscere per le impegnative emesse alle persone non autosufficienti accolti:

- nei Centri di Servizio residenziali per anziani (Case di Riposo per non autosufficienti, Nuclei di RSA, RSA di base e Centri Diurni socio-sanitari)
- nelle strutture di cui alla DGR 2573 del 4 agosto 2000.

* Pertanto considerata la disponibilità finanziaria prevista dalla LR 2/08 "Bilancio regionale di previsione per l'anno 2008", per l'anno 2008 viene incrementato del 2,5%, nelle suddette tipologie di Centri di Servizio, il valore della quota giornaliera di rilievo sociosanitario per gli ospiti anziani non autosufficienti riconosciuta per l'anno 2007 con la DGR 2646 del 7 agosto 2007.

* Per effetto di tale incremento, per l'anno 2008, il valore delle quote giornaliere di rilievo sociosanitario per anziani non autosufficienti sono così determinate:

Quota di rilievo sanitario per anziani non autosufficienti	Anno 2008
I Livello	p 46,87
II Livello	p 53,57
Quota di rilievo sanitario per le Grandi Strutture di cui alla DGR 2537 del 4 agosto 2000	p 93,06
Quota di rilievo sanitario per i Centri Diurni	p 26,77

NB: Al fine della predisposizione delle schede di rendicontazione e delle dovute dichiarazioni fiscali, la quota di rilievo sociosanitario comprende operatori di assistenza, infermieri, coordinatore, area sociale (psicologo, educatore), ausili.

* Analogamente è incrementato del 2,5% per quanto riguarda l'accoglienza delle persone con disabilità ospitate in Centri Servizio residenziali, aggiornandola secondo quanto indicato dalla tabella sottostante.

Quota di rilievo sanitario per persone con disabilità	2008
I livello	p 53,57
II livello	p 46,87
III livello	p 33,47

DIPENDENZE

DGR 21.3.08, n. 186 ó Lotta alla droga. Approvazione bando per l'assegnazione di progetti di carattere sanitario e di innovazione per il recupero degli stati di tossicodipendenza nella Regione Lazio. Istituzione di una Commissione per la valutazione dei progetti. (BUR n. 26 del 28.3.08)

SICILIA

DASS 27.2.08 ó Tetti di spesa regionali e provinciali per gli esercizi 2007/2009 per il settore relativo all'attività di assistenza residenziale erogata dalle comunità terapeutiche in regime di convenzione (GURS n. 18 del 24.4.08)

FAMIGLIA

LOMBARDIA

DGR 5.3.08, n. 8/6742 ó Fare rete e dare tutela e sostegno alla maternità ó Definizione delle modalità per la presentazione dei progetti a carattere sperimentale, coordinata a livello regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 9, lettere a) e d) della L.R. 23/99 ó Politiche regionali per la famiglia ó (BUR n. 17 del 22.4.08)

Note

PREMESSA

* Con la L.R. 23/99 la Regione promuove e realizza un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare volta alla tutela della vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e dell'infanzia.

* Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

- favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;
- sostenere l'alto valore personale e sociale della maternità e della paternità;
- realizzare e favorire interventi volti a prevenire e a rimuovere difficoltà economiche e sociali che possano indurre la madre all'interruzione della gravidanza;
- favorire i coniugi nel conseguimento delle scelte procreative liberamente scelte; sviluppare, fra le finalità dei consultori pubblici, e quelli privati, la valorizzazione sociale e personale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e delle donne.

* Vengono pertanto definite le modalità operative per la presentazione di progetti a carattere sperimentale coordinate a livello regionale .

* La spesa prevista è di euro 5.000.000.

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE E DI PROGETTI A CARATTERE SPERIMENTALE, COORDINATI A LIVELLO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 9, LETTERE A) E D) DELLA L.R. 23/99

Premessa

I progetti dovranno essere finalizzati ai seguenti obiettivi specifici:

- aumentare la capacità di utilizzo delle strutture sanitarie e sociali;
- aumentare l'autostima e il senso di competenza nell'esercizio della funzione genitoriale;
- aumentare la capacità delle madri a leggere adeguatamente i segnali del bambino e quindi rispondere in maniera adeguata;
- diminuire l'isolamento sociale e il rischio di un aggravamento della condizione per personale e della relazione con il figlio;

rato di aiuto e di sostegno;
attività tese a rendere più efficaci le collaborazioni con enti

Ambiti di intervento

Gli enti non profit possono presentare progetti innovativi relativi a:

- prevenire e rimuovere le difficoltà che potrebbero indurre la madre all'interruzione della gravidanza;
- predisporre ed organizzare per ogni famiglia che lo richieda un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio assistenziale utilizzando le risorse sia enti pubblici e di privato sociale.

Contenuti e caratteristiche dei progetti

Le iniziative dovranno riguardare;:

- progetti integrati di aiuto alla vita;
- Sperimentazione di protocolli operativi integrati di intervento tra i soggetti presenti sul territorio;
- Azioni ed interventi di sensibilizzazioni e/informazione.

Chi può presentare i progetti

- associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale;
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri provinciali regionali;
- cooperative sociali iscritte nella sezione A dell'albo regionale;
- enti privati con personalità giuridica riconosciuta;
- enti ecclesiastici con personalità giuridica ex legge 222/85;
- associazioni femminili iscritte all'albo regionale della associazioni, movimenti ed organizzazioni delle donne;
- altri soggetti pubblici o privati che gestiscono consultori familiari accreditati.

NB: è promossa l'attivazione di partnership.

Entità del contributo

Per ogni singolo progetto di durata biennale il finanziamento non sarà superiore all'80% del costo complessivo, fino a un massimo di 2000.000 euro.

Seguono norme più specifiche (a cui si rinvia) su:

- * Procedure e presentazione dei progetti (definite nel bando allegato).
- * Comitato di coordinamento;
- * Criteri di ammissibilità dei costi;
- * Modalità e tempo di presentazione dei progetti;
- * Inammissibilità dei progetti ;
- * Criteri e procedure di valutazione.

DD 15.4.08, n. 3720 Approvazione del bando "Fare rete e dare tutela e sostegno alla maternità" e definizione delle modalità per la presentazione dei progetti a carattere sperimentale, coordinata a livello regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 9, lettere a) e d) della L.R. 23/99 "Politiche regionali per la famiglia" ai sensi della DGR 8/6742/08 (BUR n. 17 del 22.4.08)

Note

A seguito della DGR sopra richiamata, viene approvato il relativo bando regionale e relativa modulistica con i seguenti allegati:

Allegato 1 "Fare rete e dare tutela e sostegno alla maternità"

Allegato 2 Modello di domanda

Allegato 3 Scheda tecnica

Allegato 4 Scheda partnership;

allegato 5 Scheda budget

DGR 17.4.08, n. 601 - Art. 1, commi 1250 e 1253 della Legge 27/12/2006, n. 296 *«Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia»*. Approvazione schema di convenzione tra Ministero per la famiglia e Regione Puglia per la sede di Bari dell'Osservatorio. (BUR N. 72 del

Note

PREMESSA

- l'articolo 1, commi 1250 e 1253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede la istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia;
- il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia del 30 ottobre 2007, n. 242, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie gen., 24 dicembre 2007, n. 298, ha conseguentemente istituito l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, che agisce sulla base di un programma triennale di attività;
- è altresì previsto che l'Osservatorio abbia sede a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Bari e a Bologna.
- la sede di Bari provvede al coordinamento della partecipazione alle attività dell'Osservatorio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- l'art. 14 comma 5 della l.r. 10 luglio 2006 n. 19 prevede che presso la Regione Puglia, nell'ambito d
- ell'Osservatorio delle politiche sociali sia istituito l'Osservatorio permanente sulle famiglie e le politiche familiari, con gli obiettivi specifici di:
 - a) studiare e analizzare l'evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di disagio e di violenza, al rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi, al fine di individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione complessiva delle esigenze familiari;
 - b) verifica l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da enti e istituzioni pubbliche e private;
 - c) si avvale, per le sue attività, delle strutture e dei servizi di ricerca e analisi della Regione;
 - d) si rapporta con altri Osservatori istituiti nell'ambito della sicurezza sociale, anche al fine di creare un sistema informativo coordinato;
 - e) focalizza i fenomeni di devianza e studia i rimedi atti a prevenire e assistere le situazioni sociali marginali per la piena tutela della dignità di ciascuna persona.

LA CONVENZIONE

- * A fine di dare attuazione al Regolamento medesimo, viene quindi stipulata a convenzione tra il Ministero delle Politiche per la famiglia e la Regione Puglia, per rendere operativa la sede dell'Osservatorio di Bari;
- Viene quindi approvato lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che definisce gli impegni reciproci della Regione Puglia-Assessorato alla Solidarietà e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e la Regione Puglia al fine della costituzione e del funzionamento della sede di Bari dell'Osservatorio Nazionale delle Politiche Sociali.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- * Oggetto specifico della convenzione è l'impegno delle parti di "sviluppare le opportune iniziative al fine di dare attuazione al Regolamento sulla istituzione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, rendendo operativa la sede di Bari.
- * Compito della sede di Bari è il coordinamento della partecipazione alle attività dell'Osservatorio delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, la diffusione delle buone prassi nelle politiche familiari, l'approfondimento di specifiche tematiche, legate alle politiche familiari regionali".

GLI IMPEGNI DELLA REGIONE

Sono riassumibili nei seguenti:

le Politiche sulla Famiglia tutte le conoscenze acquisite nei
strumentazione, documentazione, informazione e

b) a mettere a disposizione a titolo gratuito la sede dell'Osservatorio individuata, allo stato attuale delle cose, in via Caduti di Tutte le Guerre n. 15, garantendo idonei locali e strumentazioni per lo svolgimento delle predette attività, unitamente al relativo personale, nonché il compenso del responsabile della sede.

IL FINANZIAMENTO

Con la stessa Convenzione la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia si impegna a versare alla Regione, per le attività svolte dalla sede di Bari dell'Osservatorio, quale concorso alla relative spese per l'anno in corso, una somma complessiva pari a Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), di cui:

- euro 100.000,00 per la banca dati;
- euro 50.000,00 per gli eventi;
- euro 250.000,00 per le attività di studio, ricerca e consulenza.

DGR 8.4.08, n. 510 - DGR n. 1818/2007 ó Piano Azione per le Famiglie óFamiglie al Futuroö ó Approvazione Avviso pubblico per Azioni di Sistema a favore dell'associazionismo familiare. (BUR n. 72 del

Note

PREMESSA

- La giunta regionale con la deliberazione n 1818/07 ha approvato un Piano di Azione per le famiglie denominato óFamiglie al futuroö, quale documento organicamente articolato per gli interventi a sostegno della famiglia che prevede le seguenti quattro Linee di intervento:
Linea A ó Piano straordinario degli asili nido e servizi per l'infanzia
Linea B ó Fondo di garanzia per le anticipazioni sociali
Linea C ó Azioni di sistema a favore dell'associazionismo familiare
Linea D ó Creazione di una rete provinciale di servizi a supporto delle famiglie denominati Centri risorse per le famiglie.
- La medesima deliberazione di Giunta Regionale, ha approvato, fra l'altro, specifico óschemaö di Avviso Pubblico, per l'attuazione della Linea C óAzioni di sistema a favore dell'associazionismoö, finalizzato alla selezione di progetti volti alla realizzazione di interventi per le politiche familiari con l'obiettivo specifico della valorizzazione delle risorse di solidarietà delle famiglie e delle proprie associazioni di rappresentanza, affinché si promuova il superamento di logiche di assistenzialismo verso forme di cittadinanza attiva dalle famiglie.

IL BANDO

- Con il presente provvedimento viene approvato l'avviso Pubblico óAzioni di sistema a favore dell'associazionismo familiareö.
- L'Avviso pubblico finanzia i progetti presentati:
 - da Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale di cui alla L. n. 383/2000 e dalla L.R. 39/2007;
 - Associazioni iscritte nel registro Regionale del Volontariato di cui alla L. 266/1991 e L.R. 11/1994 operanti in favore delle famiglie ed in particolare sui temi delle responsabilità familiari, pari opportunità, disabilità, minori, contrasto alla povertà, immigrazione.

LE PRIORITÀ

NB: Gli obiettivi dovranno rispettare le seguenti priorità:

É Rafforzare e promuovere reti territoriali di associazioni ed enti che assista e supporti le famiglie finalizzate all'individuazione di progetti ed iniziative comuni per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone e dei nuclei familiari.

solidaristici per favorire la qualità della vita attraverso la
zione, di cura parentale di formazione e del tempo per sé:
e il disagio adolescenziale e giovanile nelle scuole per

combattere la dispersione scolastica;

ÈSviluppare iniziative in grado di diffondere il principio di legalità e promuovere l'integrazione
multiculturale, nonché per promuovere e diffondere la cultura dell'invecchiamento attivo.

LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

La presentazione dei progetti redatti nel Formulario di cui all'unito Allegato C, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovrà avvenire entro il 60° giorno a far data
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del medesimo Avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

LA VALUTAZIONE

Ai fini della valutazione dei progetti saranno attribuiti punteggi secondo le dimensioni:

1. Completezza e coerenza interna della proposta progettuale tra gli obiettivi dell'intervento e le
azioni che si intendono realizzare;
2. Innovatività delle metodologie e delle proposte, rilevanza e/o originalità dei risultati attesi in
rapporto alle problematiche che intende affrontare;
3. Esemplarità e trasferibilità ovvero possibilità di effettiva realizzazione di esperienze e di
diffusione dei risultati;
4. Gradi di coinvolgimento nel progetto del partenariato sociale e istituzionale;
5. Efficacia delle metodologie di comunicazione e sensibilizzazione in relazione al target degli
interventi;
6. Completezza della proposta progettuale, dettaglio del piano economico del progetto e criteri di
monitoraggio, di valutazione e di autovalutazione dell'intervento;
7. Grado di applicazione delle pari opportunità;
8. Qualità e adeguatezza dell'organizzazione prevista (modello organizzativo, professionalità
coinvolte).

NB: L'attività di valutazione dei progetti sarà svolta da un'apposita Commissione di valutazione
nominata dalla Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla
Solidarietà.

IL FINANZIAMENTO

L'onere derivante dal presente provvedimento è pari a euro 532.828,47.

IMMIGRATI

ABRUZZO

DGR 17.03.08 n° 212/C - L.R. 13 dicembre 2004, n. 46 ' Programma triennale regionale degli
interventi e delle attività. a favore degli stranieri immigrati. Triennio 2008-2010 (BUR n. 27 del
7.5.08)

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

VENETO

DGR 8.4.08, n. 780 - Legge Regionale 4 aprile 2003, n. 5. - Nuove norme per la disciplina
dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto. Piano annuale dell'attività
ispettiva per l'anno 2008. (BUR n. 38 del 6.5.08)

Note

PREMESSA

- Il processo di trasformazione che ha investito le Aziende Sanitarie negli ultimi decenni è
avvenuto in parallelo con l'acquisizione da parte della Regione di ampi margini di
autonomia nella gestione della materia sanitaria, al punto, quest'ultima, da assurgere al rango

o dell'intero sistema sanitario per l'ambito territoriale di

- are, è demandato l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza nei confronti delle Aziende Ulss, delle Aziende Ospedaliere e degli enti afferenti il settore sociale per il tramite della Direzione Ispettiva e Vigilanza Settore Socio Sanitario.
- A tale riguardo, secondo la previsione contenuta nell'art. 4 del Regolamento regionale 21 agosto 2003, n. 1 "Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale", è compito precipuo della Giunta Regionale predisporre ed adottare, entro il primo trimestre di ciascun anno di riferimento, il relativo Piano dell'Attività Ispettiva, individuando le aree prioritarie di intervento che dovranno formare oggetto del controllo e del monitoraggio attuato dalla Struttura Ispettiva nei confronti dei soggetti controllati.
 - Per l'anno in corso si individuano i seguenti obiettivi da perseguire nello svolgimento dell'attività ispettiva e di vigilanza socio-sanitaria:
 - a) Le forniture di beni e servizi delle Aziende sanitarie nel biennio 2006-2007: rilevazione dei volumi di acquisto sopra e sotto soglia comunitaria;
 - b) Affidamenti di forniture di beni e servizi, mediante convenzione, a cooperative sociali di tipo B), nell'anno 2007: analisi degli strumenti contrattuali, previsti dalle Aziende sanitarie del Veneto, per la verifica degli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati ed il controllo sull'attività oggetto di convenzione.
 - In relazione agli obiettivi come sopra individuati, la Direzione Attività Ispettiva e di Vigilanza è, altresì, incaricata ad approntare, di concerto con le Direzioni Regionali competenti per materia, appositi strumenti di rilevazione, idonei a rappresentare i fenomeni oggetto delle indagini, in maniera organica ed esauriente.

IL PIANO

Viene adottato quindi il Piano annuale dell'attività ispettiva e di vigilanza socio-sanitaria per l'anno 2008 i cui seguenti obiettivi costituiscono oggetto d'intervento da parte della Direzione Attività Ispettiva e di Vigilanza:

- a) Le forniture di beni e servizi delle Aziende sanitarie nel biennio 2006-2007: rilevazione dei volumi di acquisto sopra e sotto soglia comunitaria;
- b) Affidamenti di forniture di beni e servizi, mediante convenzione, a cooperative sociali di tipo B), nell'anno 2007: analisi degli strumenti contrattuali, previsti dalle Aziende sanitarie del Veneto, per la verifica degli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati ed il controllo sull'attività oggetto di convenzione.

INTERVENTI ASSISTENZIALI

VENETO

DGR 8.4.08, n. 867 - Fondo regionale per le politiche sociali - Sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di situazioni di emergenza sociale - L.R. 13.04.2001 n. 11, art. 133, lett. g). Azienda U.L.S.S. n. 13 di Dolo (BUR n. 38 del 6.5.08)

Note

Sono disposti aiuti economici quale atto di concreta solidarietà alle famiglie colpite la lutto per l'incidente aereo finalizzati a parziale ristoro dei costi sostenuti in occasione dei frequenti viaggi in Venezuela.

ISTRUZIONE

VENETO

ola in Ospedale". Anno scolastico 2007-2008. (BUR n. 38

PREMESSA

- * La legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", all'art. 4, prevede interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato e ospedalizzato.
 - * Il servizio scolastico presso le strutture ospedaliere rappresenta, prima ancora di un'erogazione didattica in sostituzione di quella ordinaria, il riconoscimento di un diritto costituzionalmente garantito, oltre che l'affermazione della cultura della solidarietà a favore dei più deboli, anche alla luce della normativa internazionale: Carta Europea dei bambini degenti in ospedale con la risoluzione del Parlamento europeo del maggio 1986, Convenzione sui diritti del fanciullo, ONU New York novembre 1989, Documento europeo conclusivo del Seminario dell'OCSE, Stoccarda 1991.
 - * Le prime scuole ospedaliere statali nacquero negli anni 50 del '900. Ma occorre arrivare alla legge 118/1971 perché la scuola ospedaliera sia istituzionalizzata.
 - * Dal 1980 in avanti la pedagogia dedica approfondite riflessioni al bambino in ospedale, ai suoi bisogni, ai suoi diritti e ai suoi problemi. Tra il 1980 e il 1991 vengono emanate tre circolari ministeriali particolarmente significative (n°354/86, n°324/90, n°168/91) con l'intento di organizzare e regolamentare l'attività delle scuole elementari in ospedale. Nel 1994 viene autorizzato il funzionamento delle scuole medie inferiori negli istituti di cura.
 - * Intervenendo in una realtà, quindi, già da tempo operativa, in data 24 settembre 2000 viene siglato fra i Ministri pro tempore della Pubblica Istruzione, della Sanità e della Solidarietà Sociale un protocollo d'intesa sulla scuola in ospedale. Le novità introdotte dal documento riguardano essenzialmente l'estensione delle attività educativo-didattiche alle scuole di ogni ordine e grado, con particolare riferimento alle scuole secondarie di 2° grado, nonché l'attivazione di forme di istruzione domiciliare, qualora la grave patologia in atto, pur non prevedendo il ricovero, impedisca la frequenza per almeno 30 giorni.
 - * Nel Veneto il servizio di Scuola in ospedale nasce nella Clinica Pediatrica dell'università di Padova nell'a.s. 1974-1975, inizialmente come emanazione della scuola elementare "R.Ardigó" e poi come realtà autonoma. Nell'anno successivo è possibile coprire I e II ciclo, e nel 1977 anche la scuola materna, la prima nel territorio Italiano. Nel 1996 è creata la pluriclasse della scuola media.
 - * Le lezioni sono aperte a tutti e non obbligatorie, prevedono interventi flessibili e personalizzati e una continua collaborazione con la scuola di provenienza. Gli insegnanti svolgono le loro attività sia nelle aule comuni che nelle stanze di degenza per i bambini che non possono muoversi, utilizzando ausili vari quali vassoi per i puzzle, una biblioteca e videoteca mobile, giochi da tavolo.. Vengono realizzati progetti rivolti a bambini di altre scuole per facilitare il contatto con la struttura sanitaria e per realizzare collaborazioni sul piano didattico. Vi sono inoltre delle altre figure, sempre con ruoli educativi e di animazione, che operano con maggiore o minore continuità al di fuori del Dipartimento di Pediatria.
- Il numero degli studenti che fruiscono della scuola in ospedale è in continua crescita: si è passati dai 7.178 studenti assistiti (di cui 403 con degenza superiore ai 16 giorni) nell'anno scolastico 2004-2005, ai 7.461 (di cui 406 con degenza superiore ai 16 giorni) dell'a. s. 2005-2006, ai 9.384 dell'a.s. 2006-2007 (di cui 454 con degenze superiori ai 16 giorni). Hanno fruito del servizio di istruzione domiciliare, nell'anno scolastico 2004-2005, 50 studenti, 63 nell'anno scolastico 2005-2006, 70 nell'anno scolastico 2006-2007; nell'anno scolastico 2007-2008, fino a oggi, sono stati presentate 72 richieste di intervento.

IL PROVVEDIMENTO

- Viene autorizzata la prosecuzione dell'azione della Regione a sostegno del progetto riguardante la Scuola in Ospedale e l'Istruzione domiciliare anche per l'anno scolastico 2007-2008, destinando all'iniziativa la somma di p 80.000,00 a valere sul capitolo 100662 del Bilancio di previsione 2008, consentendo quindi alla scuola Polo per il Veneto - Istituto

tutti i progetti realizzabili fino a concorrenza con le risorse

finanziare con le risorse messe a disposizione dalla Regione saranno selezionati da una commissione composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, il Dirigente scolastico della Scuola Polo.

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

CALABRIA

DPCM 23.2.08, n. 185 6 Determinazioni sull'accertamento per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica (BUR n. 8 del 16.4.08)

Note

PREMESSA

Vengono preliminarmente specificati i riferimenti legislativi che tutelano i portatori di handicap, E in particolare la legge 104/92, e che si riportano per opportuna conoscenza.

ART. 3

è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o disintegrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. e qualora la minorazione ...abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo o globale, la situazione assume connotazione di gravità

Art. 12

Garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione attraverso azioni per lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione

ART 13

Assicura l'integrazione scolastica attraverso azioni per lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Vengono altresì richiamati il DPR 24.2.954, che stabilisce all'art. 35 che l'individuazione dell'alunno disabile deve essere redatta da professionisti del servizio pubblico, e il DPCM 185/06 che introduce quale modalità per l'individuazione dell'alunno disabile l'accertamento collegiale e individua le ASL come titolari della procedura di accertamento.

Le attività di accertamento dell'alunno disabile si collocano tra le funzioni previste dai Livelli Essenziali Assistenziali (LEA).

LA DISPOSIZIONE

Viene quindi disposto quanto segue:

- * la definizione della composizione del collegio di accertamento presso le ASL;
- * il sistema di classificazione diagnostica per l'identificazione della patologia stabilizzata o progressiva;
- * il modello di verbale di accertamento;
- * le modalità per il termine della conclusione del provvedimento;
- * la costituzione di un organismo di riesame.

NB: Il collegio è composto dai seguenti dipendenti ASL:

- 1 neuropsichiatra infantile;
- 1 psicologo;
- 1 assistente sociale.

DGR 5.4.08, n. 242 6 Programma di interventi 2008/2010 per l'integrazione scolastica degli alunni disabili (BUR n. 9 del 30.4.08)

Note

e il Programma di interventi 2008/2010 per l'integrazione
cui si rinvia.

DGP 17.3.08, n. 923 6 Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative ad invalidi di guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 2008 (BUTR n. 15 dell'8.4.08)

Note

Le tariffe hanno vigore dal 1 gennaio 2008 e si riferiscono a:

- Cure climatiche e soggiorni terapeutici
Euro 33,4 giornaliera (vitto e alloggio) per un massimo di 21 giorni;
Euro 15,89 giornaliera (vitto)
- contributo acquisto calzature rivestimento protesi: 84,73 annuale
- assistenza odontostomatologica: aumento del 3,5% delle tariffe

POLITICHE SOCIALI

VENETO

DGR 8.4.08 n. 869 - Programma regionale per l'anno 2008 per promuovere azioni di inclusione sociale a favore di persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale e di persone in povertà estrema e senza dimora. Determinazione dei criteri, requisiti, modalità e termini per la presentazione ed il finanziamento dei piani di azione locali di inclusione sociale (L.R. 41/97 - Legge n. 328/2000) (BUR n. 37 del 2.5.08)

Note

* Per offrire risposte ai fenomeni sociali maggiormente caratterizzati da condizioni di marginalità sociale, la Regione del Veneto ha elaborato linee di indirizzo che individuano due aree specifiche di intervento: l'ambito relativo alle persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale e l'ambito delle persone in povertà estrema e senza dimora.

* La scelta strategica regionale è quella di promuovere modelli di intervento che realizzino partnership e integrazione tra soggetti pubblici e privati e avviino, a livello locale, processi di implementazione degli interventi.

* Infatti, ai problemi posti dalle persone che vivono la condizione di esclusione sociale vanno date risposte articolate; per rispondere ad esse non è più sufficiente il sistema tradizionale dei servizi sociali, ai problemi espressi da un tessuto sociale è la stessa comunità che deve saper rispondere, nelle sue diverse articolazioni, dai soggetti istituzionali, alla ricca realtà del cooperativismo, dell'associazionismo, del volontariato.

* In questo senso, la Regione del Veneto supporta le azioni dei soggetti pubblici e privati attraverso finanziamenti mirati, volti a promuovere interventi specifici per i gruppi target, secondo i seguenti obiettivi generali:

1) Iniziative a favore delle persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale, previste dalla Legge regionale n. 41/97, con l'obiettivo generale di promuovere e sostenere le progettazioni e le partnership, presenti nei singoli territori, a tutela delle persone soggette all'abuso e allo sfruttamento sessuale.

2) Iniziative a favore delle persone in povertà estrema e senza dimora, individuate dalla legge 328/00, art. 28, con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'implementazione delle reti istituzionali e del terzo settore, presenti nelle comunità locali, affinché avviino e consolidino interventi finalizzati all'inclusione sociale delle persone senza dimora.

* Con il presente provvedimento, pertanto, si propone l'elaborazione e l'attuazione di un programma regionale per la promozione di azioni di inclusione sociale a favore di persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale e di persone in povertà estrema e senza dimora.

* Il programma regionale sarà costituito da piani di azione locale, definiti in ambito provinciale, strutturati nelle due aree di intervento, rivolti alle persone in condizioni di svantaggio e finalizzati a

sociali a rete, con il concorso di tutte le componenti presenti

solidarietà, che vede nell'ente Comune il soggetto titolare delle funzioni amministrative, attraverso l'azione di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, attuato mediante la promozione e la valorizzazione delle risorse e delle reti di solidarietà espresse dalla comunità locale, il presente provvedimento individua, nei Comuni capoluogo i destinatari dei presenti finanziamenti, i soggetti capofila della progettazione e titolari dei piani di azione locale di inclusione sociale.

Tale scelta è dettata dalla necessità di sostenere la rete degli interventi nelle aree urbane, in cui maggiormente insistono i fenomeni di marginalità sociale.

A garanzia di una offerta territoriale di interventi, rispondente ai fenomeni sociali di particolare rilevanza in ambito provinciale, i Comuni della provincia possono sottoscrivere convenzioni e protocolli con i Comuni capoluogo.

Mediante il presente provvedimento, la Giunta Regionale intende avviare un percorso sperimentale che, valorizzando esperienze locali già consolidate, sostenga il processo di governance, attraverso un modello strategico, che svolga una complessiva, coerente e concertata azione sul territorio, a favore dei target in oggetto.

Con questo atto deliberativo si approvano i criteri, i requisiti, le modalità ed i termini per la presentazione dei piani di azione di inclusione sociale.

ENTI CHE POSSONO PRESENTARE IL PIANO DI AZIONE LOCALE DI INCLUSIONE SOCIALE

I Comuni capoluogo di Provincia presentano uno specifico piano di azione, approvato con provvedimento dell'Amministrazione comunale, elaborato secondo le indicazioni di seguito espresse e dettagliate nell'allegata scheda progettuale.

ELABORAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE DI INCLUSIONE SOCIALE

- Il Piano di azione è elaborato dal Comune capoluogo sulla base di un'analisi dei bisogni del territorio ed è concordato e concertato tra tutte le componenti del pubblico e del privato, che delineano il sistema integrato degli interventi e dei servizi alle persone in condizioni di svantaggio sociale.

- Gli intervenenti proposti dovranno essere coerenti con le indicazioni contenute nei relativi Piani di Zona.

- Il Comune dovrà istituire partnership di coprogettazione, con i soggetti pubblici (Aziende U.L.S.S., Provincia) e privati (terzo settore, enti riconosciuti delle confessioni religiose, associazioni di categoria ed altri enti che abbiano precise finalità sociali, tutti con sede legale nella regione Veneto), presenti nel territorio, attivamente coinvolti nelle azioni di inclusione sociale, oggetto del presente bando con il compito di: individuare i bisogni del territorio, predisporre il piano di azione, dare concreta attuazione alle azioni proposte e monitorare le attività progettuali.

- Nella realizzazione della progettazione dovranno essere ricercate tutte le modalità (convenzioni, protocolli, eccetera) per una gestione coordinata delle attività.

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO DI AZIONE LOCALE DI INCLUSIONE SOCIALE

È Promuovere lo sviluppo sociale in tutte le sue articolazioni e realizzare un sistema locale dei servizi sociali a rete, con il concorso di tutte le componenti pubbliche e private presenti sul territorio che contribuiscono alla solidarietà, favorendo la coesione sociale.

È Creare un sistema integrato di interventi e servizi sociali, stipulando patti e convenzioni con soggetti che, in modo coordinato e sinergico operano sul territorio ed hanno messo in atto processi di coprogettazione degli interventi, in relazione alle esigenze che emergono dal territorio ed in sintonia con i piani di zona.

È Sostenere, mediante la collaborazione e l'integrazione locale fra soggetti, la sperimentazione di azioni innovative, misurabili e valutabili, per sviluppare nuovi modelli di intervento, capaci di esprimere risposte efficaci ai problemi dell'esclusione sociale.

LE AREE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE DI INCLUSIONE SOCIALE

Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale

La "Legge sulla violenza sessuale: interventi a tutela e promozione della persona" è stata approvata con il preciso scopo di dotarsi di uno strumento normativo,

per attuare azioni specifiche di contrasto ai gravi fenomeni di abuso sessuale e violenza.

Una legge decisamente innovativa, che si pone l'obiettivo di promuovere la realizzazione di una politica di tutela e promozione della persona, della famiglia e della comunità locale a fronte di fenomeni di abuso e sfruttamento sessuale, intesi come "ogni forma di violenza morale, fisica e psichica in ambito sessuale".

A fronte del grave fenomeno prostituzionale, legato a forme criminali di tratta di esseri umani, che in questi anni hanno impattato il territorio regionale, questo specifico strumento normativo ha permesso alla Giunta Regionale di sostenere concretamente la costruzione e lo sviluppo di reti territoriali, capaci di attivare interventi sociali volti a contrastare il fenomeno della prostituzione e della tratta, ponendo al centro dell'azione, la promozione umana e sociale delle persone oggetto di sfruttamento.

I 60 progetti territoriali, realizzati nel periodo 2002-2007, hanno assicurato: il contatto e l'aggancio delle vittime ed il successivo accompagnamento in percorsi di uscita dalla condizione di sfruttamento; il lavoro educativo sulla comunità e sui clienti; la collaborazione fra gli enti pubblici e le forze dell'ordine, per garantire sinergia e integrazione fra l'intervento socio-educativo e quello di repressione.

Linee guida per la progettazione

Ente beneficiario e capofila della progettazione: Comune Capoluogo

Enti gestori: Enti locali, Aziende ULSS, Terzo Settore, Enti riconosciuti dalle confessioni religiose, Associazioni di categoria ed altri Enti, che abbiano precise finalità sociali, tutti con sede legale nella regione Veneto.

Obiettivi

- o Emersione delle vittime di tratta;
- o Inserimento delle vittime in percorsi individualizzati di uscita dalla condizione prostituzionale;
- o Implementazione della rete tra soggetti pubblici e privati.

Attività

- o aggancio con il target in diversi contesti (strada ed altri luoghi);
- o tutela della salute tramite l'informazione e l'accompagnamento alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari;
- o percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale, lavorativo e abitativo;

Vincoli

- o Le azioni andranno realizzate all'interno di un raccordo con le Forze dell'Ordine e la Magistratura.
- o Il Comune capoluogo dovrà prevedere una compartecipazione con risorse proprie (ad esempio personale o strumentazioni) non inferiore al 25% del costo complessivo per la realizzazione degli interventi relativi a questa area di piano.
- o A fronte del non completo utilizzo del budget predeterminato, per la specifica area di intervento, il Comune capoluogo non potrà utilizzare tale residuo per interventi relativi ad altre aree.
- o Le risorse eventualmente non utilizzate verranno ridistribuite - in sede di approvazione dei piani di azione da parte della Struttura regionale competente - fra gli altri Comuni capoluogo.

Area relativa alle persone in povertà estrema e senza dimora

La Regione del Veneto, recependo gli indirizzi espressi dalla Legge 328/2000, art. 28 e dal DPCM del 15 dicembre 2000, ha proposto nel 2001, con DGR n. 1512, a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza dimora, la ripartizione dei finanziamenti tra i Comuni capoluogo di provincia.

Attraverso la succitata DGR ed i successivi provvedimenti, la Regione del Veneto ha promosso e sostenuto un modello territoriale di progettazione e realizzazione degli interventi che, cogliendo i

sto la sperimentazione, nei territori dei sette Comuni
improntato al parternariato e alla coprogettazione.
Assunta la funzione di regista delle politiche sociali del

proprio territorio valorizzando, per quanto concerne la realizzazione e gestione dei servizi, i saperi, la cultura e l'esperienza dei diversi soggetti del terzo settore e del volontariato.

Ogni territorio, grazie ad un' azione di sistema, ha saputo esprimere reti articolate in grado di offrire risposte ai complessi bisogni delle persone in povertà estrema e senza dimora, attraverso la realizzazione di interventi di sostegno, accoglienza e di accompagnamento al reinserimento sociale.

Linee guida per la progettazione

Ente beneficiario e capofila della progettazione: Comune Capoluogo

Enti gestori: Enti locali, Aziende ULSS, Terzo Settore, Enti riconosciuti dalle confessioni religiose, Associazioni di categoria ed altri Enti che abbiano precise finalità sociali, tutti con sede legale nella regione Veneto.

Obiettivi

- o Garantire condizioni di tutela e protezione per le persone senza dimora;
- o Realizzare reti di risorse ed opportunità volte ad avviare processi di inclusione sociale;
- o Implementare la rete tra soggetti pubblici e privati.

Attività

- o aggancio con il target in strada;
- o risposta ai bisogni primari;
- o accompagnamento alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari;
- o percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale;
- o azioni di solidarietà da parte della comunità.

Vincoli

- o Il Comune capoluogo dovrà prevedere una compartecipazione con risorse proprie (ad esempio personale o strumentazioni) non inferiore al 25% del costo complessivo per la realizzazione degli interventi relativi a questa area di piano.
- o A fronte del non completo utilizzo del budget predeterminato per la specifica area di intervento, il Comune capoluogo non potrà utilizzare tale residuo per interventi relativi ad altre aree.
- o Le risorse eventualmente non utilizzate verranno ridistribuite - in sede di approvazione dei piani di azione da parte della Struttura regionale competente - fra gli altri Comuni capoluogo.

RISORSE FINANZIARIE REGIONALI DISPONIBILI

La Regione del Veneto ha a disposizione nel bilancio di previsione 2008 le seguenti somme:

- o p 342.000,00 per gli interventi a favore delle persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale- capitolo di spesa 61460;
- o p 532.000,00 per gli interventi a favore delle persone senza dimora ed in povertà estrema - capitolo di spesa 100766;

CRITERI DI RIPARTIZIONE

Si ritiene di assegnare a ciascun Comune capoluogo di provincia, titolare del piano di azione di inclusione sociale, le somme indicate nella tabella seguente, da destinare alla realizzazione degli interventi rientranti nel piano di azione, ripartite utilizzando i seguenti criteri:

É per gli interventi a favore delle persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale il budget disponibile pari ad p 342.000,00 è stato così ripartito: ad ogni piano è stata attribuita una quota di contributo fissa pari ad p 5.000,00; il restante budget disponibile è stato assegnato ad ogni piano, nella stessa percentuale di assegnazione relativa anno 2007 calcolata per ambito provinciale;

É per gli interventi a favore delle persone in povertà estrema e senza dimora: il budget disponibile pari ad p 532.000,00 , è stato così ripartito: ad ogni piano è stata attribuita una quota di contributo fissa pari ad p 5.000,00; il restante budget disponibile è stato assegnato ad ogni piano, nella stessa percentuale di assegnazione relativa anno 2007;

Comune capoluogo di	Interventi a favore delle persone vittime di abuso	Interventi a favore delle persone in	Totale contributo regionale per la
---------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

azione locale di inclusione sociale	sessuale	povertà estrema e senza dimora	realizzazione del piano di azione
Belluno	p 5.000,00	p 20.252,13	p 25.252,13
Padova	p 68.042,52	p 97.300,00	p 165.342,52
Rovigo	p 9.833,99	p 34.280,69	p 44.114,68
Treviso	p 27.993,90	p 42.347,09	p 70.340,99
Venezia	p 92.202,02	p 128.271,90	p 220.473,92
Verona	p 79.901,29	p 143.001,86	p 222.903,15
Vicenza	p 59.026,28	p 66.546,33	p 125.572,61
Totale	p 342.000,00	p 532.000,00	p 874.000,00

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO REGIONALE

Sono a carico del fondo regionale le spese correnti, con esclusione delle spese per le prestazioni e gli interventi compresi nei compiti d'istituto dell'Ente richiedente (ad esempio oneri ordinari per le spese del personale dipendente, gestione, attività d'istituto, ecc..).

Sono escluse dal fondo regionale le seguenti spese:

- spese in conto capitale;
- spese per l'acquisto e la ristrutturazione di locali;
- spese relative agli interventi di formazione per gli operatori;
- spese relative alla costruzione di banche dati;
- spese per l'acquisto di materiale medico sanitario;
- spese per l'acquisto di strumentazione informatica e altro materiale non di consumo.

APPROVAZIONE PIANO DI FINANZIAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE

Con decreto dirigenziale si procederà all'approvazione dei piani di azione di inclusione sociale, all'assegnazione del relativo finanziamento, all'assunzione dell'impegno della spesa e alla determinazione delle modalità di erogazione del finanziamento.

I Comuni capoluogo saranno tenuti ad avviare i piani di azione di inclusione sociale, dandone formale comunicazione alla Regione, entro il termine stabilito dal provvedimento di approvazione e riparto.

I piani di azione di inclusione sociale dovranno concludersi entro 12 mesi dalla comunicazione di avvio delle azioni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PIANO DI AZIONE

Il piano di azione dovrà essere trasmesso entro il 31 luglio 2008 all'indirizzo sotto indicato a mezzo posta raccomandata A/R, o consegna diretta:

Presidente della Giunta Regionale del Veneto

Direzione per i Servizi Sociali

Servizio Prevenzione delle Devianze

Ufficio Carcere e Marginalità Sociale

Rio Novo - Dorsoduro n. 3493

30123 - VENEZIA

Si precisa, a tale proposito, che farà fede la data del timbro postale o del protocollo del giorno di consegna.

MONITORAGGIO

La Giunta Regionale del Veneto con DGR 2157 del 9.10.2007 ha provveduto a definire il processo di riorganizzazione e razionalizzazione della rete integrata degli Osservatori dell'Area Sociale, nello

regionale Devianze, Carcere e Marginalità Sociale,
a, funzioni di monitoraggio e valutazione dei progetti, a
marginalità sociale.

I capitoli di spesa del Bilancio di previsione anno 2008 sui quali far gravare i finanziamenti per la realizzazione dei piani di azione sono i seguenti:

- o capitolo 61460 che ha una disponibilità di p 342.000,00 da destinare agli interventi a favore delle persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale;
- o capitolo 100766 che ha una disponibilità di p 532.000,00 da destinare agli interventi a favore delle persone in povertà estrema e senza dimora.

IL BANDO

Viene approvato l'**ALLEGATO A** (modello per la presentazione dei piani di azioni e della relativa richiesta di finanziamento), a cui si rinvia.

TRENTINO ALTO ADIGE

DGR 20.12.07, n. 409 ó Approvazione dello statuto dell'azienda pubblica di servizi alla persona
ó Centro don Ziglio ó di Levico Terme (BUR n. 16 del 15.4.08)

PRIVATO SOCIALE

ABRUZZO

- Elenco associazioni di volontariato (BUR n. 37 del 2.5.08)

LAZIO

DPGR 10.3.08, n. 109 ó Nomina di una Commissione per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti di servizio civile di cui alla DGR 735/07 (BUR n. 13 del 7.4.08)

LIGURIA

DGR 7.3.08, n. 220 ó L.R. 11/06 ó Approvazione di un bando per il finanziamento di progetti di servizio civile regionale rivolto agli Enti di servizio civile iscritti all'Albo regionale e Istituti secondari superiori (BUR n. 14 del 2.4.08)

Note

OGGETTO

Il Bando sperimentale per progetti di servizio civile regionale si riferisce alle scuole secondarie superiori e rivolto a ragazzi dai 16 ai 18 anni.

FINALITÀ E OBIETTIVI

Avvicinare i giovani e le istituzioni scolastiche alla cittadinanza attiva, alla cultura della pace e della solidarietà sociale., quale occasione di crescita e valorizzazione delle persona per il raggiungimento di un più alto livello di coscienza civica attraverso un percorso di servizio civile.

SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE PROGETTI

Enti di servizio civile iscritti all'Albo regionale, sia in modo autonomo che in coprogettazione

BENEFICI PER I GIOVANI PARTECIPANTI

- Concessione di crediti ai sensi del DOR 232/98;
- Bonus parametrato a euro 100,00 per ogni giovane.

CRITERI GENERALI

- Ogni progetto deve prevedere la partecipazione di un gruppo di giovani compreso fra 25 e 60.(salvo deroghe motivate)
- Gli studenti dovranno essere selezionati su base motivata
- Il progetto deve essere realizzato nell'anno scolastico 2008-2009
- I progetti dovranno prevedere:
 - attività educativo/formativa/pratica:min. ore 40.
 - La formazione concerne le seguenti tematiche:

il servizio civile
za quale metodo di risoluzione dei conflitti
delle persone e delle comunità.

I CONTENUTI DEL PROGETTO

Ogni progetto dovrà contenere:

- un accordo scritto tra i soggetti attuatori del progetto;
- l'indicazione nominativa dei responsabili del progetto;
- un'esauriente analisi del contesto territoriale e sociale;
- un sintetico piano delle attività;
- le eventuali attività a carico dell'istituto coinvolto;
- l'indicazione delle figure e l'indicazione del ruolo ricoperto (educatori, mediatori, formatori, tutor, facilitatori)

SPESE AMMISSIBILI

- * oneri relativi alla progettazione
 - * oneri relativi agli educatori/tutor/ facilitatori
 - * oneri assicurativi
- Spese inerenti attività pratiche.

ENTITA' DEL FINANZIAMENTO

- Per ogni progetto è disponibile un budget massimo di 10.000 euro;
- I progetti dovranno prevedere una quota di cofinanziamento pari al 15%
- L'importo è così erogato:
 - 20% ad approvazione del progetto
 - 50% entro il 31.12.08;
 - 30% a chiusura del progetto.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le domande corredate dalla necessaria documentazione vanno indirizzate a Regione Liguria ó Servizio Politiche giovanili e Cooperazione allo sviluppo
Via Fieschi, 15 16121 Genova

UMBRIA

REG. REG. LE 1.4.08, n. 1 - Disposizioni di attuazione della L.R. 3/07: Diffusione del commercio equo e solidale (BUR n. 17 del 9.4.08)

PROGRAMMAZIONE

LIGURIA

DCR 27.2.08, n. 6- Documento di programmazione economico-finanziaria della regio e <Liguria per il triennio 2008-2010 (BUR n. 14 del 2.4.08)

Note

Il documento è di carattere strettamente finanziario e concerne e, fra l'altro, concerne anche la definizione della spesa sanitaria e della spesa farmaceutica.

QUALITA' DELLA VITA

ABRUZZO

DGR 11.2.08, n. 93 - .R. 16.12.2005, n. 40, Art. 7 ' Contributi ai comuni singoli o associati per progetti finalizzati alla predisposizione ed attuazione dei Piani Territoriali degli orari ' ANNO 2007 - Piano di riparto (BUR n. 23 del 16.4.08)

SANITA'

razioni alla deliberazione di g.r. n° 1195 del 29.11.2007, recante 'piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio della Regione (BUR n. 33 del 18.4.08)

CAMPANIA

DGR 15.2.08, n. 287 ó Presa d'atto del documento prodotto dal C.R.P.O. relativo alle attività svolte inerenti l'attività di assistenza domiciliare oncologica (BUR n. 15 del 14.4.08)

Note

PREMESSA

- Viene rilevato che òI dati epidemiologici indicano in Campania un aumento dell'incidenza delle patologie neoplastiche, mentre i tassi di mortalità di mantengono pressochè (SIC!) costanti, tendenza questa che converge ad allargare la quota di casi prevalenti nella popolazione rendendo evidenti le implicazioni che la patologia oncologica, nelle sue varie fasi, comporta per il servizio sanitario e per la società.
- Con specifico provvedimento dell'8 marzo 2001 la Conferenza Stato-Regioni ha pubblicato l'Accordo sulle Linee Guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l'assistenza in oncologia con lo specifico obiettivo di ridurre l'incidenza dei tumori, ridurre la mortalità, di aumentare la sopravvivenza e di migliorare la qualità della vita del paziente neoplastico.
- La Regione ha istituito il Centro Regionale di Prevenzione Oncologica con compiti, fra l'altro, di gestione dei flussi informativi e monitoraggio epidemiologico, di supporto gestionale, organizzativo e logistico delle azioni intraprese dalle strutture sanitarie della Regione..
- A tale riguardo la Regione, nel quadro delle azioni volte a definire il piano di rientro del deficit sanitario, ha approvato il documento òLinee guida dell'Assistenza domiciliare oncologica.
- Pertanto il C:R.P.O. ha prodotto uno specifico documento dal titolo òAttività svolte dal CRPO inerenti l'assistenza domiciliare oncologica , di cui la Giunta prende atto.

NB: A tale atto integralmente si rimanda per ogni riscontro programmatico, formativo, assistenziale cui la Regione è tenuta a rispondere in base alla sottoscrizione del piano di rientro

DGR 4.8.08, n. 577 ó Recepimento proposta Federfarma Ossigeno Terapeutico (BUR n. 16 de31 21.4.08)

Note

Viene approvata la sperimentazione, per un anno, per la distribuzione dell'ossigeno terapeutico liquido o gassoso attraverso le farmacie convenzionate con la Regione.

L.R. 14.4.08, n. 5 ó Modifiche all'art. 81 della L.R. 1/01 concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale (BUR n. 17 del 28.4.08)

EMILIA ROMAGNA

DAL 22.4.08, n. 163 - Approvazione Piano sangue e plasma regionale triennio 2008-2010. (Proposta della Giunta regionale in data 25 febbraio 2008, n. 207) (BUR n. 75 dell'8 8.5.08)

LAZIO

DPGR 7.4.08, n. 206 ó Costituzione di un osservatorio denominato òOsservatorio rischio clinicoö di cui alla DGR 672/07 (BUR n. 16 d31 28.4.08)

DGR 28.12.08, n. 1044 ó Recepimento dell'Accordo Stato-Regione del 1 agosto 2007.

Approvazione del piano regionale di utilizzo delle quote vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del piano Sanitario nazionale per l'anno 2007. Ripartizione quota del fondo vincolato (BUR n. 26 del 28.3.08)

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

ziamento, concernono:

- *Salute della donna e del neonato (euro 23.124.679)
- *Aggiornamento del personale (euro 4.519.368)
- * Reti assistenziali (euro 18.590.000)
- * Governo clinico (euro 5.335.000)
- * Le liste di attesab (13.558.104)
- * Piano nazionale della prevenzione (euro 21.692.966)
- * Dipendenze patologiche (euro 4.000.000)

* **AUSL RIETI ó Atto aziendale (BUR n. 13 del 7.4.08)**

* **AUSL Roma E ó Atto aziendale (BUR n. 13 del 7.4.08)**

* **AUSL Roma A ó Atto aziendale (BUR n. 16 del 28.4.08)**

* **AUSL Roma F ó Atto aziendale (BUR n. 17 del 7.5.08)**

MARCHE

DGR 10.3.08, n. 324 ó Attivazione del centro malattie neuromuscolari presso l'Azienza ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona (BUR n. 30 del 21.3.08)

Note

Viene attivato un ambulatorio dedicato alla gestione della malattia neuromuscolare all'interno della Clinica neurologica, quale struttura che coordina l'insieme delle attività di assistenza sanitaria per i pazienti affetti da malattia neuromuscolare.

Gli obiettivi del centro sono:

- identificazione di un profilo do assistenza per le malattie neuromuscolari con continuità di trattamento anche a livello territoriale;
- disponibilità di professionalità multidisciplinari in una unica struttura;
- accesso a prestazioni di particolare impegno assistenziale correlate all'evoluzione della malattia e allo sviluppo di complicanze;
- collegamento con altri centri nazionali ed esteri caratterizzati dalla stessa mission;
- realizzazione di iniziative di informazione scientifiche;
- fornitura di un sostegno socio-sanitario e psicologico rivolti ai pazienti ed alle loro famiglie;
- iniziative di informazione e formazione agli utenti e ai caregiver

L'Azienza garantisce tutte le prestazioni relative alle seguenti discipline:

- neurologia;
- Cardiologia;
- Riabilitazione;
- Rianimazione;
- Radiologia;
- Endocrinologia;
- Pneumologia;
- Gastroenterologia;
- Dietologia;
- Ortopedia;
- Neuropsichiatria infantile;
- Genetica molecolare;

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

DGR 14.4.08, n. 45-8606 - Piani di riqualificazione dell'assistenza e di riequilibrio economico-finanziario delle Aziende Sanitarie Regionali per l'anno 2006. - Terza Integrazione. (BUR n 18 del 30.4.08)

DGR 14.4.08, n. 46-8607 - Individuazione delle funzioni connesse alla predisposizione ed attuazione del programma di intervento e di organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria ai sensi della legge n. 120 del 3 agosto 2007 quali funzioni da espletarsi a livello di area di coordinamento sovrazonale, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007.

* sono individuate fra le funzioni da espletarsi a livello di area di coordinamento sovrazonale ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007, le funzioni connesse alla predisposizione e attuazione del programma di intervento e di organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria ai sensi della legge n. 120 del 3 agosto 2007;

* viene incaricata l'Azienda Sanitaria Regionale TO 2 di Torino, in qualità di capofila dell'area di coordinamento sovrazonale costituita dalle Aziende Sanitarie Regionali della Città di Torino - Aziende Sanitarie Locali TO1 E TO2, Aziende Ospedaliere C.T.O. Maria Adelaide, O.I.R.M./S. Anna e Ordine Mauriziano e Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino, degli adempimenti connessi alla formulazione di un programma di intervento e di organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria ai sensi della legge n. 120/2007 e secondo le direttive formulate dalla direzione Sanità con nota prot. n. 2418/UC/SAN del 5 dicembre 2007;

* l'avvio delle funzioni dell'area sovrazonale è subordinata all'approvazione da parte della Regione del programma di intervento e organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria predisposto dall'Azienda Sanitaria Locale TO 2 e condiviso dalle altre Aziende Sanitarie Regionali dell'area.

DGR 14.4.08, n. 48-8609 D.C.R. n. 137-40212 del 24.10.2007 "Piano socio-sanitario regionale 2007-2010". Linee guida per la revisione dei sistemi di emergenza-urgenza sanitaria. (BUR n. 18 del 30.4.08)

Note

Sono approvate le "Linee guida per la revisione dei sistemi di emergenza-urgenza sanitaria", quale direttiva alle Aziende Sanitarie regionali sull'attività di emergenza sanitaria, al fine di fornire alle Aziende stesse indicazioni finalizzate al raggiungimento dell'omogeneità e della massima efficacia su tutto il territorio regionale.

PUGLIA

DGR 17.4. 08, n. 588 Accordi/intese Stato-Regioni anno 2007 ó Recepimento.

Note

- La Conferenza Stato-Regioni, nel corso dell'anno 2007, con propri provvedimenti ha sancito vari accordi/intese ai sensi della vigente normativa.
- l'art. 1, comma 173, della legge n. 311/30 dicembre 2003, ai fini del finanziamento integrativo a carico dello Stato a favore delle Regioni, ha imposto una specifica intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/5 giugno 2003, che preveda determinati adempimenti, nel contesto degli obiettivi di finanza pubblica, finalizzata al contenimento della spesa.
- L'individuazione dei predetti adempimenti da parte delle Regioni per l'accesso dei fondi di cui innanzi è stata sancita con l'intesa della Conferenza Stato - Regioni e P. A. nella seduta del 23 marzo 2005.
- Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i) della intesa, le Regioni devono trasmettere al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze i provvedimenti con i quali vengono posti in essere i contenuti degli accordi sanciti, appunto, in Conferenza Stato -

ti rilevanti nell'applicazione dei Livelli Essenziali di

è già in fase di attuazione, necessita un formale atto di recepimento da trasmettere al tavolo di verifica degli adempimenti di cui alla ricordata intesa del 23 marzo 2005.

- Per completezza, da rilevare che con delib. G.R. n. 1661/07 e n. 1756/07 sono stati recepiti.

1. l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2007 (repertorio atti n. 164/CSR);

2. l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'attuazione del Piano Sanitario Nazionale 2006 -2008 (rep. atti n. 69/CSR);

3. l'intesa ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate i sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per l'anno 2006, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2006 (repertorio atti n. 72/CSR).

* Gli accordi, una volta recepiti, ai fini di un'ampia pubblicizzazione e dell'accesso da parte delle strutture del SSR per la loro conoscenza ed attuazione, previa pubblicazione sul BURP, vengono immessi sui siti Internet della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e dell'A.Re.S. (www.arespuglia.it)

DGR 17.4.08, n. 591 - Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007

õCoordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoroö
ó Integrazione del Comitato Regionale di coordinamento ó Approvazione.

Note

Le funzioni e i compiti del Comitato, sanciti nell'art. 1 sono:

- a) sviluppo dei piani di attività e dei progetti operativi individuati dalle amministrazioni a livello nazionale;
- b) indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promozione dell'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
- c) raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
- d) valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente.

NB:

Ai lavori del Comitato partecipano i rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti delle

DASS 27.2. 2008 - Applicazione nel territorio della Regione siciliana dei valori tariffari previgenti di cui ai decreti 11 dicembre 1997 e 29 dicembre 2005, concernenti le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni di emodialisi. (GURS n. 18 del 24.4.08)

DASS 31.12.08 ó Integrazioni e modifiche al DASS 31.7.07, concernente indirizzi e disposizioni per l'approvvigionamento dei farmaci di classe A di alto costo per le aziende sanitarie della Regione (GURS n. 19 del 2.5.08)

DASS 14.3.08 ó Modifica al DASS 13.12.07, concernente determinazione, per l'anno 2007, dell'aggregato di spesa per l'assistenza specialistica convenzionata esterna (GURS n. 19 del 2.5.08)

VALLE D'AOSTA

L.R. 13.3.08, n. 4 ó Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria (BUR n. del 15.4.08)

STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI

PIEMONTE

DGR 27.3.08, n. 7-8445 - Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008. Finanziamento dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti per il potenziamento e messa in sicurezza dei Presidi a rilievo sociale. (BUR n. 18 del

SICILIA

DASS 27.2.08 ó Tetti di spesa regionali e provinciali per gli esercizi 2007/2009 per le residenze sanitarie assistite in regime di convenzione (GURS n. 18 del 24.4.08)

TUTELA DEI DIRITTI

CAMPANIA

DGR 21.3.08 n. 480 - Promozione progetto "Fuori Tratta: azione di protezione sociale e promozione delle opportunità rivolte alle vittime di tratta o grave sfruttamento in ambito sessuale, lavorativo e nello svolgimento di attività di accattonaggio sul territorio della Regione Campania".
Note

La Regione intende promuovere, attraverso un'azione congiunta con l'ANCI Campania, il Comune di Napoli, la Cooperativa Sociale Dedalus, la Provincia di Caserta, la Comunità Rut - Suore Orsoline SCM, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale S2 e l'Arci Nuova Associazione, una proposta progettuale a favore di donne e di uomini, minori e adulti, vittime di tratta e grave sfruttamento sia a fini sessuali, sia lavorativi nelle forme dell'induzione coatta e coercitiva all'accattonaggio e al lavoro forzato, in attuazione e nell'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle strategie inerenti la presentazione di progetti di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'articolo 18 di detto testo unico; che la Regione Campania, di comune accordo con l'ANCI Campania, il Comune di Napoli, la Cooperativa Sociale Dedalus, la Provincia di Caserta, la Comunità Rut - Suore Orsoline SCM, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, il Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale S2, e l'Arci Nuova Associazione, già da tempo promuove e collabora lo sviluppo di iniziative progettuali sulle pari opportunità di genere sui temi della prevenzione del fenomeno della tratta delle donne; che l'attivazione di una ipotesi progettuale comune costituisce lo strumento idoneo a favorire il necessario coordinamento delle azioni che si intraprenderanno sul territorio;

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

ne del progetto denominato "Fuori Tratta: azioni di opportunità rivolte alle vittime di tratta o grave sfruttamento" di cui è stato finanziato il 50% il costo di svolgimento di attività e di accantonaggio sul territorio della Regione Campania, promosso dalla Regione Campania, al fine di procedere alla comprensione del fenomeno della tratta, alla definizione e diffusione di un modello integrato d'intervento, alla attuazione di interventi di reinserimento sociale ed economico, all'attivazione di un tavolo permanente sul fenomeno della tratta;

* Viene quindi sottoscritto lo schema di dichiarazione di intenti tra la Regione Campania, l'ANCI Campania, il Comune di Napoli, la Cooperativa Sociale Dedalus, la Provincia di Caserta, la Comunità Rut - Suore Orsoline SCM, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, il Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale S2, e l'Archi Nuova Associazione, per la promozione e la realizzazione di detto progetto (all. A)

* L'impegno finanziario è di euro 100.000,00 Euro quale quota di cofinanziamento utilizzando quota parte di apposite risorse vincolate iscritte.